



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Prot. n. 17/2013

Al Sindaco del Comune di Roma
On. Ignazio Marino

All'Assessore per Roma Produttiva
On. Marta Leonori

Al Presidente della IX Commissione Commercio
On. Orlando Corsetti

Ai membri della IX Commissione Commercio

p.c. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Oggetto – **Impianti pubblicitari installati all'incrocio della via Cassia con via della Torre delle Cornacchie: nota del Dott. Francesco Paciello prot. n. 42000 del 5 giugno 2013.**

Con Delibera del Commissario Straordinario dell'Ente Parco di Veio n. 16 del 21 marzo 2007 è stato stabilito *"di considerare 'in prossimità del Parco Naturale di Veio , ... , le sottoindicate porzioni di territorio poste nelle immediate vicinanze del perimetro dell'area naturale protetta e di sottoporle alla relativa disciplina, ai fini della collocazione e permanenza di impianti pubblicitari:*

- a) lato opposto di una strada che costituisce confine del Parco di Veio con una fascia laterale di 50 metri di spessore;*
- b) 200 metri prima e dopo i tratti stradali di cui al punto a), lungo il medesimo tracciato, e con una fascia laterale di 50 metri di spessore su entrambi i lati;*
- c) punti stradali, al di fuori dei precedenti, nei quali la presenza di un impianto pubblicitario interferisce con un cono visuale che ha ad oggetto il territorio del Parco."*

In applicazione della suddetta deliberazione della dott.ssa Silvia Montinaro, l'Ente Parco di Veio ha poi fatto rimuovere tutta una serie di impianti che risultavano installati sul confine del Parco di Veio (lato destro di via Cassia uscendo da Roma), dopo aver appurato che tutti gli impianti erano stati illegittimamente o tacitamente mantenuti nelle medesime posizioni anche dopo l'istituzione del Parco Naturale Regionale di Veio entrata in vigore a novembre del 1997.



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Ma molti dei suddetti impianti sono stati reinstallati sul lato sinistro della via Cassia uscendo da Roma, senza ottenere il preventivo ed obbligatorio rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, per via della "prossimità", e sono andati ad aggiungersi a quelli che vi risultavano già installati da tempo.

Si mette in grande evidenza che tutti i suddetti impianti pubblicitari installati sul lato sinistro della via Cassia non risultano soltanto "in prossimità" del Parco di Veio, ma ricadono anche su un tratto stradale sottoposto a diversi vincoli paesaggistici, individuati dapprima dal Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 15/7 "Veio-Cesano" e poi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), le cui prescrizioni di tutela vietano l'installazione di cartelli pubblicitari.

Si mette in ancor maggiore evidenza che i suddetti impianti sono stati installati senza il preventivo ed obbligatorio rilascio della "autorizzazione paesaggistica".

A giugno del 2010 L'Ente Parco di Veio ha operato un censimento degli impianti pubblicitari installati sul lato sinistro della via Cassia dal Km. 14,600 al Km. 16,300, che ha portato a registrare ben 33 impianti pubblicitari, di cui ha poi trasmesso l'elenco all'allora Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità Dott. Francesco Paciello con nota prot. n. 3023 del 5 settembre 2010.

Con segnalazione degli impianti pubblicitari installati nel tratto La Giustiniana-La Storta della via Cassia, trasmessa a tutti i soggetti istituzionali interessati con un messaggio di posta elettronica del 10 ottobre del 2010, a nome di VAS ho evidenziato che non risultava che per i suddetti impianti fosse stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione paesaggistica (di cui ho chiesto di avere ad ogni modo conferma), ed ho sollecitato la rimozione di tutti i 33 impianti.

Con nota prot. n. 3053 del 28 febbraio 2011 è stato dato seguito alla segnalazione di VAS da parte del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, arch. Maria Costanza Pierdominici, che ha chiesto anche al dott. Francesco Paciello <<*una puntuale verifica del rispetto della normativa per i cartelli segnalati nella nota citata anche ai fini di una eventuale applicazione delle sanzioni previste*>>.

Con nota prot. n. 22898 del 30 marzo 2011 il dott. Francesco Paciello ha diffidato fra le altre la ditta "A.P. ITALIA" alla rimozione a sue cure e spese entro l'11 aprile 2011 dell'impianto installato al Km. 16,250 con il numero di codice identificativo 0010/AB289/P, a pena della perdita del diritto alla delocalizzazione.

Analoghe lettere-diffida alla rimozione sono state trasmesse anche per ognuno dei rimanenti 32 impianti pubblicitari: come confermato dallo stesso Ente Parco di Veio, che ne è stato interessato per conoscenza dal Dott. Francesco Paciello, ogni lettera-diffida



CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

precisava che *<<in caso di rimozione forzata il Numero Identificativo sopra indicato verrà dichiarato decaduto in applicazione dell'art. 7 comma 3 del Regolamento di Pubblicità>>* e che *<<inoltre, si applicherà l'articolo 31 comma 4 del Regolamento di Pubblicità, il quale prevede la decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari>>*.

Risulta a tutt'oggi che siano stati rimossi spontaneamente soltanto 9 dei 20 impianti censiti dall'Ente Parco di Veio nel tratto della via Cassia di cui all'oggetto che va dal Km. 14,900 al Km. 15,370, fra i quali rientrano anche quelli della A.P. Italia (che li ha rimossi a sue cure e spese), mentre i rimanenti 11 impianti pubblicitari a distanza ormai di due anni e mezzo risultano ancora installati con i rispettivi numeri di codice identificativo che non sono stati dichiarati decaduti, così come non è stata dichiarata nemmeno la *"decadenza in percentuale anche per gli altri impianti pubblicitari"*: a tal ultimo riguardo si mette in evidenza che dei rimanenti impianti ben 4 sono della ditta "Sarila", 3 delle ditte "Stunt Publicity" e "Publi Media" e 2 della ditta "Top Event's di Francioli Marcello".

Della mancata rimozione forzata, così come anche della mancata emanazione degli atti di decadenza, è stato espressamente denunciato il dott. Francesco Paciello alla fine del 2011 dal Vice Comandante Antonio di Maggio al termine dell'inchiesta di cui era stato incaricato dall'allora Sindaco Gianni Alemanno: come riportato sulla cronaca di Roma del quotidiano "Il Messaggero" pubblicato il 29 dicembre 2011, è stato *<<denunciato alla magistratura anche il dirigente dell'ufficio affissioni e pubblicità del Campidoglio, che, secondo gli investigatori, avrebbe omesso di "emettere atti di decadenza delle autorizzazioni" alle ditte che risultavano avere "tre o più impianti installati in violazione di norma, alcuni dei quali rimossi in numero sicuramente maggiore di quattro", omettendo inoltre di diffidare le ditte stesse alla rimozione" dei cartelloni illegali>>*.

Con una dettagliata segnalazione degli impianti pubblicitari installati all'altezza dell'incrocio della via Cassia con via della Torre delle Cornacchie, trasmessa il 25 marzo 2013, sempre a nome di VAS ho chiesto a tutti i soggetti istituzionali interessati *<<di volersi attivare nell'ambito delle rispettive competenze per far sì che siano rispettati i vincoli che interessano il tratto in questione della via Cassia ed ancor più la loro normativa di tutela, esigendo l'applicazione immediata delle dovute misure di repressione, se si rendesse necessario anche con l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte di chi per legge ne ha l'obbligo>>*.

Alla segnalazione trasmessa ha dato seguito proprio il Dott. Francesco Paciello con nota prot. n. 42000 del 5 giugno 2013, ma per rappresentare che *<<per quanto riguarda l'eventualità che gli impianti segnalati ricadono in zona vincolata, la Società Aequa Roma interessata per*



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

conoscenza, ci ha comunicato di aver presentato nota agli Enti tutori del vincolo per acquisire eventuale N.O. e valutare la possibilità di permanenza in loco degli impianti in questione>>.

Si deve far presente che non c'è affatto "l'eventualità che gli impianti segnalati ricadono in zona vincolata", dal momento che il suddetto tratto della via Cassia è inequivocabilmente soggetto a vincoli paesaggistici accertati non solo nella segnalazione trasmessa il 25 marzo 2013, ma anche nelle Tavole A.2.a ed 1.03 del Piano Regolatore degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari (PRIP) che riportano i vincoli ricognitivi di legge e che sono state redatte dalla stessa S.p.A. "Aequa Roma".

La nota del dott. Francesco Paciello lascia anche intendere che gli impianti pubblicitari di cui all'oggetto sono stati spostati da un lato vincolato della via Cassia al lato opposto parimenti vincolato, senza avere acquisito per ognuno di essi la preventiva ed obbligatoria "autorizzazione paesaggistica" che il Direttore del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Roma, Ing. Fabio Pacciani, può e deve comunque rilasciare solo dopo avere avuto l'obbligatorio "parere" vincolante da parte del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, Arch. Maria Costanza Pierdominici.

Dal momento che la legge non ammette ignoranza da parte di tutti i cittadini ed a maggior ragione da parte delle pubbliche amministrazioni, non è accettabile nella maniera più assoluta che "la Società Aequa Roma interessata per conoscenza" arrivi a presentare "nota agli Enti tutori del vincolo per acquisire eventuale N.O. e valutare la possibilità di permanenza in loco degli impianti in questione".

In merito all'ignoranza della normativa vigente in materia si fa anzitutto presente che il "Nulla Osta" è soltanto quello che può rilasciare l'Ente Parco di Veio ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 29/1997, mentre gli altri "Enti tutori del vincolo" sono la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che può e deve rilasciare il "parere vincolante" prescritto dal 1° comma dell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 ed il Servizio Autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Roma che può e deve rilasciare la "autorizzazione paesaggistica" ai sensi della lettera g) del 1° comma dell'art. 1 della legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, che è un articolo abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, ma fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della medesima legge regionale.

Ammesso e non concesso per un attimo che sia lecita la procedura seguita dalla S.p.A. "Aequa Roma" ed avallata dal dott. Francesco Paciello, dal momento che l'istruttoria della rispettive istanze presentate agli Enti tutori del vincolo consiste nella verifica di conformità della posizione di ognuno degli impianti di cui all'oggetto con le prescrizioni dettate dal P.T.P. n. 15/7 e dal P.T.P.R., che costituiscono anche misure di salvaguardia del Parco di Veio



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

e che dettano comunque il divieto più assoluto di affissioni pubblicitarie, non potranno mai essere rilasciati né il “nulla osta” da parte dell’Ente Parco di Veio né il “parere vincolante” della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma né tanto meno la “autorizzazione paesaggistica” da parte dell’omonimo Servizio del Comune di Roma. **Si mette in assoluta evidenza che la legge non ammette ignoranza soprattutto del 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ai sensi del quale “l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.**

Con nota VAS prot. n. 12 dell’8 luglio 2013, indirizzata alla dott.ssa Maddalena Ragni della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea, all’arch. Federica Galloni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, all’arch. Maria Costanza Pierdominici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, all’ing. Fabio Pacciani della U.O. Procedimenti Edilizi Speciali del Comune di Roma Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche Direttore, nonché all’Ente Parco di Veio, alla Regione Lazio Area Vigilanza Urbanistica-Edilizia e Lotta all’abusivismo e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, trasmessa in pari data in allegato ad un messaggio anche di posta elettronica certificata, ho invitato e diffidato <<formalmente sia l’Arch. Maria Costanza Pierdominici che l’Ing. Fabio Pacciani dal rilasciare – ciascuno per la rispettiva competenza - “parere” favorevole e la “autorizzazione paesaggistica” alla “permanenza in loco degli impianti in questione”, di cui va invece disposta quella immediata rimozione che doveva già essere avvenuta ben più di due anni fa>> ed ho chiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi per le parti di rispettiva competenza, invitando la Procura della Repubblica a verificare eventuali omissioni di atti dovuti d’ufficio.

Alla segnalazione trasmessa il 25 marzo 2013 ha dato seguito il dott. Francesco Paciello con la medesima nota prot. n. 42000/2013 anche per comunicare che <<con nota prot. QH/32604 del 06/05/2013 è stato richiesto l’intervento del Gruppo di Sicurezza Sociale Urbana di Roma Capitale per la verifica sul territorio>>, ma che <<a tutt’oggi non è stato dato riscontro>>.

Con nota VAS prot. n. 10 del 5 luglio 2013, indirizzata all’allora Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma capitale Carlo Buttarelli, al Vice Comandante Antonio Di Maggio, al Dirigente del GSSU Maurizio Maggi, al Comandante del XX Gruppo Giuseppe Bracci e per conoscenza alla Procura della Repubblica, trasmessa in pari data in allegato ad un messaggio anche di posta elettronica certificata, ho chiesto l’immediata rimozione degli impianti



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

pubblicitari se non anche la denuncia del dott. Francesco Paciello per omissione di atti dovuti d'ufficio.

Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 12,50 dell'11 luglio 2013 la Segreteria della U.O. del XX Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale ha trasmesso in allegato la nota prot. n. 44419 dell'11 luglio 2013 con cui è stato comunicato al sottoscritto che <<il Reparto Affissioni e Pubblicità di questa U.O. ha effettuato i dovuti sopralluoghi il 20/06/2013 i cui esiti sono stati trasmessi sia al G.S.S.U. che al Dipartimento Attività Economico Produttive, Formazione Lavoro Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, preposto per l'adozione degli atti di competenza. La trasmissione è avvenuta via web con protocollo 43175 il 05/07/2013>>.

Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 13,02 del 15 luglio 2013 l'I.A. Fabio Prudenzi ha allegato <<la risposta a quanto segnalato con la nota prot. QH/53755 del 09/07/2013, inerente la presenza di impianti irregolari all'incrocio tra via Cassia, ang/via Torre delle Cornacchie>>: si tratta di una nota del dott. Francesco Paciello dell'11 luglio 2013 con cui comunica al sottoscritto che <<l'ufficio, preso atto della segnalazione, ha avviato la procedura di accertamento tramite la competente società Aequa Roma SpA, con nota prot. 54608 dell'11/07/2013, che sarà propedeutica alle eventuali ed ulteriori azioni dell'amministrazione>>.

Con nota prot. n. 156415 del 13 agosto 2013 il Vice Comandante della U.O. Studi e Applicazione Amministrativa, dott. Diego Porta, ha dato seguito alla nota VAS prot. n. 10 del 5 luglio 2013 ed ha comunicato che <<gli stessi impianti sono stati già in precedenza sanzionati e le ditte proprietarie diffidate alla rimozione. Inoltre, tutti i cartelli oggetto di diffida risultano essere presenti in un ordinativo, stilato dalla Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità, per essere rimossi. Per quanto concerne la richiamata applicazione degli artt. 633 c.p. e 734 c.p., si posta a conoscenza che la materia è ampiamente disciplinata da norme speciali, quali il d.lgs. n. 42/04, il d.lgs. n. 282/92, legge n. 394/1991 e la legge regionale n. 29/97, per cui il concorso apparente di norme è risolvibile facendo riferimento al principio di specialità di cui all'art. 9, comma 1 della legge n. 689/81, pertanto si applica la sanzione prevista dal d.lgs. n. 42/04. Infine, non si ritiene consono il richiamo all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/90, per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del dirigente apicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in quanto, non essendo il procedimento amministrativo sanzionatorio attivabile su istanza di parte, non si configura nessuna inerzia da giustificare un eventuale esercizio sostitutivo da parte del dirigente preposto>>.



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Il Vice Comandante della U.O. Studi e Applicazione Amministrativa, dott. Diego Porta, <<espleta il coordinamento giuridico-funzionale del Corpo di Polizia Municipale>> ed <<assicura una univoca interpretazione di leggi e regolamenti per migliorare l'uniformità e la similarità dei tempi di attuazione degli interventi operativi dei Gruppi municipali>>.

Ho replicato alla nota del dott. Porta prot. n. 156415 del 13 agosto 2013 con un messaggio di posta elettronica trasmesso il 18 settembre 2013 anche al Comandante *pro tempore* dott.ssa Donatella Scafati, anche per posta elettronica certificata, con cui ho contestato punto per punto le "tesi" del dott. Porta.

Per quanto riguarda le norme speciali, che si distinguono dalle norme generali (cioè da tutte le altre norme) perché sono destinate a regolare un settore specifico della vita sociale o una specifica materia, ho fatto presente di non ritenere comunque condivisibile che <<il concorso apparente di norme è risolvibile facendo riferimento al principio di specialità di cui all'art.9, comma 1, della legge n. 689/91>> che effettivamente dispone testualmente: <<Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale>>.

Non lo ritengo condivisibile dal momento che viene del tutto trascurato il successivo 2° comma dell'art. 9 della legge n. 689/1981 che testualmente recita: <<**Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali**>>.

A conferma indiretta si porta il 1° comma dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1997, che è relativo proprio alle "sanzioni" da applicare nella misura da € 259,00 ad € 2.590,00, ma facendo *a priori* <<salvo che il fatto costituisca un reato>>.

Quand'anche così non fosse e si accettasse di fare riferimento soltanto alle leggi speciali citate e non anche agli artt. 633 e 734 del Codice Penale, che – stando alla conclusione del dott. Diego Porta secondo cui si applica esclusivamente il D.Lgs. n. 42/2004 - non sembrano essere stati mai applicati agli impianti pubblicitari installati abusivamente – si deve far presente che l'art. 633 del Codice Penale riguarda la invasione di terreni o fabbricati sia pubblici che privati anche non ricadenti in zona vincolata, per cui in tal ultimo caso non c'è concorso di norme ed è demandata alla decisione del giudice l'applicazione della sanzione penale o di quella pecuniaria.



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it

Per quanto riguarda invece l'art. 734 del Codice Penale si deve invece far presente che quando si tratta di beni paesaggistici che non ricadono all'interno di aree naturali protette (parchi e/o riserve naturali ecc.) non c'è concorso di norme né con la legge n. 394/1991 né con la legge regionale n. 29/1997 né tutto sommato con il D.Lgs. n. 285/1992.

Ho ribadito in conclusione tutte le specifiche richieste che con la nota VAS prot. n. 10 del 5 luglio 2013 sono state rivolte al Comandante dott. Giuseppe Bracci, al Dirigente dott. Maurizio Maggi, al Vice Comandante Antonio Di Maggio ed al Comandante dott. Carlo Buttarelli, ora sostituito *pro tempore* dalla dott.ssa Donatella Scafati.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto si chiede di sapere quali provvedimenti intendano prendere le SS.LL. ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, per far sì che vengano rispettati i vincoli paesaggistici imposti a tutela del territorio del Comune di Roma.

Si resta in attesa di un riscontro scritto che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 4 ottobre 2013